

(N. 2191)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, BENEDETTI, TEDESCO TATO',
FELICETTI e MAFFIOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1983

Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963,
recante disciplina della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — La quasi ventennale sperimentazione della normativa di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, avente ad oggetto « Disciplina della pesca marittima » ha dimostrato che il rigore delle pene accessorie, previste dall'articolo 26 a ulteriore sanzione delle violazioni punite dalla legge stessa, nel caso della sospensione della validità del permesso di pesca (lettera *c* dello stesso articolo 26) finisce quasi sempre per colpire persone che, pur non essendo chiamate a rispondere di alcunchè, non pronunciandosi nei loro confronti alcuna condanna, subiscono le conseguenze della pena accessoria e i relativi consistenti danni. Si realizza così in pratica una sorta di danno senza responsabilità, una responsabilità che può non essere arduo assimilare a quella oggettiva.

La sospensione della validità del permesso di pesca nei tempi e con gli effetti di cui alla lettera *c* dell'articolo 26 finisce infatti per operare, quanto all'incidenza delle sue conseguenze economiche, su un pia-

no collettivo. Ai sensi dell'articolo 12 della legge in oggetto le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso che, ricorrendone le condizioni, è rilasciato all'imprenditore di pesca. La pena accessoria della sospensione della validità del permesso di pesca colpisce così l'impresa di pesca e quindi l'elemento essenziale dell'azienda, che è la nave o il galleggiante. Per gli effetti giuridici conseguenti alla sospensione, infatti, e per tutta la durata della stessa, la nave e il galleggiante non potrebbero più essere muniti del permesso, la cui validità, ai sensi dell'articolo 12, è condizione perchè il natante, abilitato alla navigazione, lo sia anche all'esercizio della pesca.

La conseguenza è che i marinai, prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze dell'imprenditore, si vedono inibita, o resa difficile per la ricerca di un rapporto con altra impresa, l'attività lavorativa per tutto il periodo di sospensione.

Se infatti la condanna alla pena principale viene irrogata di norma nei confronti del comandante della nave, dalla conseguenziale applicazione della pena accessoria in oggetto, e per la sua direzione all'impresa, scaturiscono gravi conseguenze nei confronti di persone la cui responsabilità, penale o d'altro tipo, non soltanto non è stata dichiarata ma nemmeno ipotizzata. Si tratta, è vero, di conseguenza indiretta, ma non per questo meno rilevante negli aspetti pratici ed anche nelle condizioni giuridiche, dal momento che vengono colpiti l'esplicazione dell'attività di lavoro dei dipendenti dell'impresa e il diritto che ne costituisce il presupposto.

Non va nemmeno dimenticato che non sempre il titolare dell'impresa di pesca è la stessa persona del comandante della nave; l'imprenditore potrebbe così essere chiamato a subire un danno economico conseguente alla condotta di altra persona. Se

anche ciò è, in ipotesi, configurabile e ammissibile, riesce difficile invocare a fondamento di tale rapporto, sempre e pregiudizialmente, la *culpa in eligendo*.

Sembra quindi opportuno affidare al prudente apprezzamento delle circostanze, che il giudice compie nell'emettere la sentenza, l'applicazione o meno della pena accessoria.

Risponde a siffatta esigenza la nuova formulazione dell'articolo 26 proposta con il presente disegno di legge, che, mentre mantiene la conseguenzialità delle altre pene accessorie, ivi previste, a quelle principali inflitte, rende discrezionale — con previsione in separato capoverso della norma stessa — l'applicazione della più grave misura della sospensione della validità del permesso di pesca.

Ciò consente un'equa graduazione della sanzione medesima in rapporto alla gravità dell'infrazione, favorendo un'adeguatezza e un'aderenza della legge al caso concreto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (*Pene accessorie*). — La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *f* dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

d) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Il giudice, valutate le circostanze, può altresì disporre la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi ».